




Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
ISTITUTO COMPRESIVO STATALE "OVEST 2" BRESCIA
Via Interna 22 – 25127 BRESCIA Tel. 030/301366
Codice meccanografico: BSIC886005- Codice Fiscale: 98093020174
e-mail istituzionale: bsic886005@istruzione.it e-mail PEC: bsic886005@pec.istruzione.it
Sito web: www.icovest2brescia.edu.it

IPOSTESI DI CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO VERBALE DI SOTTOSCRIZIONE

Il giorno 4 marzo 2022 alle ore 10:30 nel locale Ufficio del dirigente Scolastico, a seguito degli incontri svoltisi il 21/09/2021, 14/10/2021, il 4/11/2021, il 21/01/2022, il 21/02/2022, viene sottoscritta la presente Ipotesi di accordo, finalizzata alla stipula del Contratto Collettivo Integrativo dell'Istituto Comprensivo Statale Ovest 2 di Brescia.
L'Ipotesi di accordo stipulata il 22 febbraio 2021 è relativa all'anno scolastico 2021/2022 viene sostanzialmente riconfermata.
La presente Ipotesi sarà inviata ai Revisori dei conti, corredata della Relazione tecnico-finanziaria e della Relazione illustrativa, per il previsto parere.

Tale ipotesi viene sottoscritta tra:


PARTE PUBBLICA

Il Dirigente pro-tempore (dott. Enzo Manno) 

PARTE SINDACALE

RSU Zaniboni Carlo 

Giorgi Loredana 

Manfredi Marina 

SINDACATI FLC/CGIL _____
SCUOLA CISL/SCUOLA _____
TERRITORIALI UIL/SCUOLA _____
SNALS/CONFSAL _____
GILDA/UNAMS _____

TITOLO I - NORME GENERALI

Art. 1 – Campo di applicazione, decorrenza e durata

1. Il presente contratto si applica a tutto il personale docente ed ATA dell'istituzione scolastica Ovest 2 di Brescia, con contratto di lavoro a tempo determinato ed indeterminato.
2. Il presente contratto dispiega i suoi effetti per gli anni scolastici 2021/22, 2022/2023, fermo restando che i criteri di ripartizione delle risorse possono essere negoziati con cadenza annuale.
3. Il presente contratto, qualora non sia disdetto formalmente da nessuna delle parti che lo hanno sottoscritto, resta temporaneamente in vigore, limitatamente alle clausole effettivamente applicabili, fino alla stipulazione del successivo contratto integrativo.
4. Il presente contratto può esser modificato in qualunque momento o a seguito di adeguamento a norme imperative o per accordo tra le parti.

Art. 2 – Interpretazione autentica

- 1- Qualora insorgano controversie sull'interpretazione e/o applicazione del presente contratto, le parti si incontrano, presso l'istituzione scolastica, entro dieci giorni dalla richiesta di cui al successivo comma, per definire consensualmente il significato della clausola controversa.
- 2- Al fine di iniziare la procedura di interpretazione autentica, la parte interessata inoltra richiesta scritta all'altra parte, con l'indicazione della materia e degli elementi che rendono necessaria l'interpretazione. La procedura deve concludersi entro trenta giorni.

3- Nel caso si raggiunga un accordo, questo sostituisce la clausola controversa sin dall'inizio della vigenza contrattuale.

Art. 3 – Tempi, modalità e procedura di verifica di attuazione del contratto

1. La verifica dell'attuazione della contrattazione collettiva integrativa d'istituto ha luogo in occasione di una seduta a ciò espressamente dedicata da tenersi entro l'ultimo giorno dell'anno scolastico di riferimento.

TITOLO II - RELAZIONI E DIRITTI SINDACALI

CAPO I - RELAZIONI SINDACALI

Art. 4 – Obiettivi e strumenti

1. Il sistema delle relazioni sindacali d'istituto, nel rispetto dei distinti ruoli, persegue l'obiettivo di contemperare l'interesse professionale dei lavoratori con l'esigenza di migliorare l'efficacia e l'efficienza del servizio.
2. Le relazioni sindacali sono improntate alla correttezza e alla trasparenza dei comportamenti delle parti negoziali.
3. Il sistema delle relazioni sindacali si realizza nelle seguenti attività:
 - a. partecipazione, articolata in informazione e in confronto;
 - b. contrattazione integrativa, compresa l'interpretazione autentica.
4. In tutti i momenti delle relazioni sindacali, le parti possono usufruire dell'assistenza di esperti di loro fiducia, senza oneri per l'Amministrazione.

Art. 5 – Rapporti tra RSU e Dirigente

1. Fermo quanto previsto dalle norme di legge in materia di sicurezza sul lavoro, la RSU designa al suo interno il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e ne comunica il nominativo al Dirigente. Qualora si rendesse necessario, il rappresentante può essere designato anche all'interno del restante personale in servizio; il rappresentante rimane in carica fino a diversa comunicazione della RSU.
2. Entro quindici giorni dall'inizio di ogni anno scolastico, la RSU comunica al Dirigente le modalità di esercizio delle prerogative e delle libertà sindacali di cui è titolare.
3. Il Dirigente indice le riunioni per lo svolgimento della contrattazione o dell'informazione invitando i componenti della parte sindacale a parteciparvi, di norma, con almeno cinque giorni di anticipo. La parte sindacale ha facoltà di avanzare richiesta di incontro con il Dirigente e la stessa deve essere soddisfatta entro cinque giorni, salvo elementi ostativi che rendano impossibile il rispetto di tale termine.
4. Ogni richiesta di incontro deve essere effettuata in forma scritta e deve indicare le materie su cui verte l'incontro, nonché il luogo, la data e l'ora dello stesso.

Art. 6 – Informazione

1. L'informazione è disciplinata dall'art. 5 del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018 al quale si rinvia integralmente.
2. Costituiscono oggetto di informazione le seguenti materie, in accordo con le previsioni del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018 indicate accanto ad ogni voce:
 - a. tutte le materie oggetto di contrattazione (art. 5 c. 4);
 - a. tutte le materie oggetto di confronto (art. 5 c. 4);
 - b. la proposta di formazione delle classi e degli organici (art. 22 c. 9 lett. b1);
 - c. i criteri di attuazione dei progetti nazionali ed europei (art. 22 c. 9 lett. b2).
3. Il dirigente fornisce l'informazione alla parte sindacale mediante trasmissione di dati ed elementi conoscitivi, mettendo a disposizione anche l'eventuale documentazione.

Art. 7 – Oggetto della contrattazione integrativa

1. La contrattazione collettiva integrativa d'istituto si svolge sulle materie previste dalle norme contrattuali di livello superiore, purché compatibili con le vigenti norme legislative imperative.
2. La contrattazione collettiva integrativa di istituto non può prevedere impegni di spesa superiori ai fondi a disposizione dell'istituzione scolastica. Le previsioni contrattuali discordanti non sono efficaci e danno luogo all'applicazione della clausola di salvaguardia di cui all'articolo 48, comma 3 del d.lgs. 165/2001.
3. Costituiscono oggetto del presente contratto le seguenti materie, in accordo con le previsioni del vigente CCNL indicate accanto ad ogni voce:
 - l'attuazione della normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro (art. 22 c. 4 lett. c1);
 - i criteri per la ripartizione delle risorse del fondo d'istituto (art. 22 c. 4 lett. c2);

- i criteri per l'attribuzione di compensi accessori, ai sensi dell'art. 45, comma 1, del d.lgs. n. 165/2001 al personale docente, educativo ed ATA, inclusa la quota delle risorse relative all'alternanza scuola-lavoro e delle risorse relative ai progetti nazionali e comunitari, eventualmente destinate alla remunerazione del personale (art. 22 c. 4 lett. c3);
- i criteri generali per la determinazione dei compensi finalizzati alla valorizzazione del personale, ivi compresi quelli riconosciuti al personale docente ai sensi dell'art. 1, comma 127, della legge n. 107/2015 (art. 22 c. 4 lett. c4);
- i criteri e le modalità di applicazione dei diritti sindacali, nonché la determinazione dei contingenti di personale previsti dall'accordo sull'attuazione della legge n. 146/1990 (art. 22 c. 4 lett. c5);
- i criteri per l'individuazione di fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita per il personale ATA, al fine di conseguire una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare (art. 22 c. 4 lett. c6);
- i criteri generali di ripartizione delle risorse per la formazione del personale nel rispetto degli obiettivi e delle finalità definiti a livello nazionale con il Piano nazionale di formazione dei docenti (art. 22 c. 4 lett. c7);
- i criteri generali per l'utilizzo di strumentazioni tecnologiche di lavoro in orario diverso da quello di servizio, al fine di una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare (diritto alla disconnessione) (art. 22 c. 4 lett. c8);
- i riflessi sulla qualità del lavoro e sulla professionalità delle innovazioni tecnologiche e dei processi di informatizzazione inerenti ai servizi amministrativi e a supporto dell'attività scolastica (art. 22 c. 4 lett. c9).

Art. 8 – Confronto

1. Il confronto è disciplinato dall'art. 6 del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018 al quale si rinvia integralmente.
2. Costituiscono oggetto di confronto le seguenti materie, in accordo con le previsioni del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018 indicate accanto ad ogni voce:
 - l'articolazione dell'orario di lavoro del personale docente, educativo ed ATA, nonché i criteri per l'individuazione del medesimo personale da utilizzare nelle attività retribuite con il Fondo d'Istituto (art. 22 c. 8 lett. b1);
 - i criteri riguardanti le assegnazioni alle sedi di servizio all'interno dell'istituzione scolastica del personale docente, educativo ed ATA (art. 22 c. 8 lett. b2);
 - i criteri per la fruizione dei permessi per l'aggiornamento (art. 22 c. 8 lett. b3);
 - promozione della legalità, della qualità del lavoro e del benessere organizzativo e individuazione delle misure di prevenzione dello stress lavoro-correlato e di fenomeni di burn-out (art. 22 c. 8 lett. b4).

CAPO II - DIRITTI SINDACALI

Art. 9 – Attività sindacale

1. La RSU e i rappresentanti delle OO.SS. rappresentative dispongono di un proprio Albo sindacale, situato generalmente all'ingresso di ogni edificio dell'istituto, di cui sono responsabili; ogni documento affisso all'Albo deve riguardare materia contrattuale o del lavoro e va siglato da chi lo affigge, che ne assume così la responsabilità legale.
2. La RSU e i terminali associativi delle OO.SS. rappresentative possono utilizzare, a richiesta, per la propria attività sindacale un locale situato nell'edificio sede della segreteria, concordando con il Dirigente le modalità per la gestione, il controllo e la pulizia del locale.
3. Il Dirigente trasmette alla RSU e ai terminali associativi delle OO.SS. rappresentative le notizie di natura sindacale provenienti dall'esterno.

Art. 10 – Assemblea in orario di lavoro

1. Lo svolgimento delle assemblee sindacali è disciplinato dall'articolo 23 del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018, cui si rinvia integralmente.
2. La richiesta di assemblea da parte di uno o più soggetti sindacali (RSU e OO.SS. rappresentative) deve essere inoltrata al Dirigente con almeno sei giorni di anticipo.
3. Nella richiesta di assemblea vanno specificati l'ordine del giorno, la data, l'ora di inizio e di fine, l'eventuale presenza di persone esterne alla scuola.
4. L'indizione dell'assemblea viene comunicata al personale tramite circolare; l'adesione va espressa con almeno sei giorni di anticipo, in modo da poter avvisare le famiglie in caso di interruzione delle lezioni. La mancata comunicazione implica la rinuncia a partecipare e l'obbligo di coprire il normale orario di servizio.
5. Il personale che partecipa all'assemblea deve riprendere servizio alla scadenza prevista, tenuto conto del tempo necessario al rientro, nella classe o nel settore di competenza.
6. Qualora non si dia luogo all'interruzione delle lezioni e l'assemblea riguardi anche il personale ATA, va in ogni caso assicurata la sorveglianza dell'ingresso e il funzionamento del centralino telefonico, per cui n. 1 unità di personale ausiliario e n.1 unità di personale amministrativo saranno addette a tali servizi. La scelta del personale che deve assicurare i servizi sopraccitati viene effettuata dal Direttore dei servizi generali ed amministrativi tenendo conto della disponibilità degli interessati e, se non sufficiente, utilizzando il criterio della rotazione secondo l'ordine alfabetico.

Art. 11 – Permessi retribuiti e non retribuiti

1. Spettano alla RSU permessi sindacali retribuiti in misura pari a 25 minuti e 30 secondi per ogni dipendente in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato; il calcolo del monte ore spettante viene effettuato all'inizio dell'anno scolastico, dal Dirigente, che lo comunica alla RSU medesima.
2. I permessi sono gestiti autonomamente dalla RSU, con obbligo di preventiva comunicazione al Dirigente con almeno due giorni di anticipo.
3. Spettano inoltre alla RSU permessi sindacali non retribuiti, pari ad un massimo di otto giorni l'anno, per partecipare a trattative sindacali o convegni e congressi di natura sindacale; la comunicazione per la fruizione del diritto va inoltrata, di norma, tre giorni prima dall'organizzazione sindacale al Dirigente.

Art. 12 – Referendum

1. Prima della stipula del Contratto Integrativo d'istituto, la RSU può indire il referendum tra tutti i dipendenti della istituzione scolastica.
2. Le modalità per l'effettuazione del referendum, che non devono pregiudicare il regolare svolgimento del servizio, sono definite dalla RSU; la scuola fornisce il supporto materiale ed organizzativo.

Art. 13 - Contingenti minimi in caso di sciopero

1. Tenuto conto che in data 12 gennaio 2021 nella Gazzetta Ufficiale – Serie Generale - nr. 8 è stata pubblicata la delibera 17 dicembre 2020 della Commissione di Garanzia con la quale si recepisce l'Accordo nazionale sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e di conciliazione in caso di sciopero nel Comparto Istruzione e Ricerca, **sottoscritto dall'ARAN e dalle Organizzazioni sindacali FLC CGIL, CISL FSUR, UIL SCUOLA RUA, GILDA UNAMS, SNALS CONFSAL e ANIEF** in data 2 dicembre 2020, e che tale Accordo nazionale sostituisce l'Accordo collettivo nazionale del 3 marzo 1999, il Dirigente scolastico e le Organizzazioni sindacali rappresentative, in quanto ammesse alle trattative nazionali ai sensi dell'art. 43 del dlgs. n.165/2001, ai sensi dell'art.3, comma 2 dell'Accordo nazionale del 2 dicembre 2020, individuano in un apposito Protocollo di intesa, a cui si rimanda, il numero dei lavoratori interessati ed i criteri di individuazione dei medesimi al fine di garantire le prestazioni indispensabili.
2. In occasione di sciopero, il servizio minimo essenziale è garantito ai sensi della L. 146/90, della L. n. 83/2000 nelle seguenti tipologie di attività:
 - attività, dirette e strumentali, riguardanti lo svolgimento degli scrutini finali, degli esami finali nonché degli esami di idoneità attività, dirette e strumentali, riguardanti lo svolgimento degli scrutini finali, degli esami finali nonché degli esami di idoneità, esami di Stato;
 - garantire la vigilanza, durante il servizio di refezione scolastica, ove tale servizio sia funzionante, nei casi in cui non sia possibile un'adeguata sostituzione;
 - adempimenti necessari per assicurare il pagamento degli stipendi e delle pensioni per il periodo di tempo strettamente necessario in base alla organizzazione delle singole istituzioni scolastiche, ivi compreso il versamento dei contributi previdenziali ed i connessi adempimenti.

TITOLO III – PRESTAZIONI AGGIUNTIVE DEL PERSONALE DOCENTE E ATA

Art. 14– Collaborazione plurime del personale docente

1. Il dirigente può avvalersi della collaborazione di docenti di altre scuole – che a ciò si siano dichiarati disponibili – secondo quanto previsto dall'art. 35 del vigente CCNL.
2. I relativi compensi sono a carico del FIS dell'istituzione scolastica che conferisce l'incarico.

Art. 15– Prestazioni aggiuntive (lavoro straordinario ed intensificazione) e collaborazioni plurime del personale ATA

1. In caso di necessità o di esigenze imprevedute e non programmabili, il Dirigente può disporre l'effettuazione di prestazioni aggiuntive del personale ATA, anche oltre l'orario d'obbligo.
2. Nell'individuazione dell'unità di personale il Dirigente tiene conto, in ordine di priorità, dei seguenti criteri:
 - a. specifica professionalità, nel caso sia richiesta
 - b. sede ove va effettuata la prestazione aggiuntiva
 - c. disponibilità espressa dal personale
 - d. graduatoria interna
3. Il Dirigente può disporre, inoltre, l'effettuazione di prestazioni aggiuntive, costituenti intensificazione della normale attività lavorativa, in caso di assenza di una o più unità di personale o per lo svolgimento di attività particolarmente impegnative e complesse.
4. Le prestazioni aggiuntive devono essere oggetto di formale incarico o, per quelle determinate da situazioni urgenti, registrate a consuntivo

5. Per particolari attività il Dirigente - sentito il Dsga - può assegnare incarichi a personale ATA di altra istituzione scolastica, avvalendosi dell'istituto delle collaborazioni plurime, a norma dell'articolo 57 del CCNL. Le prestazioni del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario di altra scuola vengono remunerate con il fondo dell'istituzione scolastica.
6. Le attività aggiuntive, svolte nell'ambito dell'orario d'obbligo nella forma di intensificazione della prestazione, sono riportate ad unità orarie ai fini della liquidazione dei compensi.
7. Le sole prestazioni del personale ATA rese in aggiunta all'orario d'obbligo, in alternativa al ricorso al Fondo per il salario accessorio, possono essere remunerate con recuperi compensativi, quando si è superato il limite previsto per la remunerazione e compatibilmente con le esigenze di servizio.

TITOLO IV – DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER IL PERSONALE DOCENTE E ATA

Art. 16 – Criteri per la richiesta di ferie da parte del personale ATA

Al fine di soddisfare le esigenze personale e, nello stesso tempo, assicurare il regolare svolgimento del servizio, la presentazione del piano ferie deve avvenire:

- Per le vacanze di Natale entro il 20 Novembre 2021;
- Per le vacanze pasquali entro il 4 aprile 2022;
- Per le ferie estive entro il 7 maggio 2022; Il Piano ferie sarà predisposto/autorizzato entro il 31 maggio 2022.

Durante l'anno scolastico le ferie vanno richieste come da CCNL, con richiesta scritta almeno 5 giorni prima al Dirigente Scolastico che ne verificherà la compatibilità, sentito il DSGA. Il piano delle ferie sarà predisposto assegnando d'ufficio il periodo di ferie a coloro che non ne abbiano fatto richiesta entro il termine fissato, affinché ciascuno possa conoscere entro il 31 maggio se la propria richiesta sia stata accolta o meno.

Per l'Amministrazione sarà criterio prioritario la necessità di garantire la copertura di tutti i settori di servizio. Nel caso di più richiesta per lo stesso periodo si terrà conto delle ferie usufruite negli anni precedenti, attuando il criterio della rotazione rispetto ai periodi previsti nel rispetto della posizione dell'interessato nella graduatoria interna. Elaborato il piano delle ferie, gli interessati possono chiedere di modificare il periodo richiesto, ma l'accoglimento della richiesta è subordinato alla disponibilità dei colleghi, allo scambio dei periodi e comunque evitando che la pianificazione fatta sia totalmente stravolta.

Le ferie devono essere fruiti – di norma – entro il termine dell'anno scolastico (31 agosto), tranne in situazioni eccezionali, derivanti da improrogabili esigenze di servizio o da gravi e documentate esigenze personali. Le ferie rinviate (non oltre i 6 giorni) per documentati motivi personali, di malattia, o per esigenze d'ufficio potranno essere richieste e usufruite, compatibilmente con le esigenze di erogazione del servizio entro il 30 aprile dell'anno scolastico successivo.

Nei periodi di sospensione delle attività didattiche, anche per ragioni di sicurezza e di garanzia del regolare funzionamento del servizio si richiede la presenza di almeno:

- N. 1 Assistente Amministrativo per ogni Ufficio (per ogni Settore), comunque non meno di n. 2 per tutta l'unità organizzativa "Uffici di Segreteria".
- N. 3 Collaboratori scolastici (dopo la conclusione degli esami di Stato).

Durante le vacanze di Natale, di Pasqua e nei mesi estivi dell'anno scolastico 2021/22 i Collaboratori Scolastici saranno impegnati nella pulizia più approfondita dell'edificio.

Art. 17 – Criteri per l'individuazione di fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita per il personale ATA

1. Per l'individuazione delle fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita per il personale ATA al fine di conseguire una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare è necessario che si verifichino entrambe le seguenti condizioni:
 - le unità di personale ATA interessate ne facciano formale richiesta debitamente motivata;
 - la richiesta sia compatibile con la garanzia della continuità e della qualità dei servizi.
2. I criteri per individuare le predette fasce temporali sono i seguenti:
 - l'orario di entrata non potrà essere successivo all'orario di inizio delle lezioni;
 - l'orario di uscita non potrà essere precedente alla mezz'ora successiva all'orario di conclusione delle lezioni.

Art. 18 – Criteri generali per l'utilizzo di strumentazioni tecnologiche di lavoro in orario diverso da quello di servizio

1. Le comunicazioni di servizio (avvisi, circolari, ecc.) vengono pubblicate sul sito istituzionale e/o sul registro elettronico indicativamente entro le ore 17.00; il personale è tenuto ad apporre la firma per presa visione entro i 4/5 giorni successivi alla pubblicazione, salvo casi di urgenza comunque superiore alle 24 ore; solo in casi di necessità le comunicazioni sono inoltrate al personale tramite la posta elettronica di servizio o altra posta elettronica comunicata e autorizzata all'uso dal personale stesso o altre piattaforme.
2. È fatta salva la possibilità per l'Amministrazione di inviare o ricevere comunicazioni, tramite qualunque supporto, oltre gli orari indicati in caso di urgenza indifferibile.

Art. 19 – Riflessi sulla qualità del lavoro e sulla professionalità delle innovazioni tecnologiche e dei processi di

informatizzazione

1. Le innovazioni tecnologiche e i processi di informatizzazione che caratterizzano la prestazione di lavoro del personale docente e ATA sono accompagnati da specifico addestramento del personale interessato.
2. Tale addestramento va inteso come arricchimento della professionalità del personale docente e ATA.

TITOLO V - TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO

CAPO I - NORME GENERALI

Art. 20 - Risorse

1. In seguito all' Ipotesi di C.C.I.N. del Comparto Istruzione e Ricerca-Sez. Istituzioni scolastiche ed educative, stipulato il 01/08/2018 tra il MIUR e le OO.SS, Incontro finalizzato alla individuazione dei criteri per la ripartizione, per l'anno scolastico 2019/2020 delle risorse finanziarie confluite in un unico fondo, denominato "Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa" e destinate a retribuire gli istituti contrattuali di cui agli articoli 9, 30, 33, 47, 62, 84, 86, 87e 104 del CCNL2006/2009 del comparto scuola, come modificati dalle successive sequenze contrattuali (MOF) nonché le risorse indicate nell'articolo 1, comma 126, della legge 13 luglio 2015, n. 107, relative alla "Valorizzazione del personale docente" e nell'articolo 1 comma 592 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 riguardante la "Valorizzazione della professionalità dei docenti", come richiamati all'articolo 40 del CCNL2016-2018 del Comparto Istruzione e Ricerca, sezione istituzioni scolastiche ed educative le risorse disponibili per l'attribuzione del salario accessorio sono così costituite:
 - a) Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa (art. 40 CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018) erogato dal MIUR;
 - b) ogni ulteriore finanziamento erogato dal MIUR;
 - c) eventuali economie del Fondo per il salario accessorio derivanti da risorse non utilizzate negli anni scolastici precedenti
 - d) altre risorse provenienti dall'Amministrazione e da altri Enti, pubblici o privati, destinate a retribuire il personale della istituzione scolastica, a seguito di accordi, convenzioni od altro
 - e) eventuali contributi di privati / genitori destinati al personale a seguito a seguito di delibera di approvazione del Programma annuale o a seguito di variazione del P.A.
2. Il Fondo per la contrattazione integrativa è quantificato nell'apposito atto di costituzione, emanato dal dirigente secondo le istruzioni contenute nel paragrafo III.1 della circolare 19 luglio 2012, n. 25 della Ragioneria Generale dello Stato. Tale atto è predisposto sulla base delle informazioni disponibili alla data di avvio della contrattazione ed è tempestivamente aggiornato a seguito della eventuale disponibilità di nuove risorse. Di esso il dirigente fornisce informazione alla parte sindacale.

Art. 21- Attività finalizzate

1 - I fondi finalizzati a specifiche attività a seguito di apposito finanziamento, qualsiasi sia la loro provenienza, possono essere impegnati solo per tali attività, a meno che non sia esplicitamente previsto che i risparmi possano essere utilizzati per altri fini.

2 – La ripartizione delle quote di tali fondi destinate alla retribuzione delle attività aggiuntive del personale è determinata in base a quanto previsto dagli specifici progetti.

3 – Per il presente anno scolastico tali fondi (calcolati al lordo dipendente) sono elencati nell'allegato 1.

CAPO II – FONDO DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA

Art. 22 – Finalizzazione del salario accessorio

1. Coerentemente con le previsioni di legge, le risorse del Fondo per il salario accessorio devono essere finalizzate a retribuire funzioni ed attività che incrementino la produttività e l'efficienza dell'istituzione scolastica, riconoscendo l'impegno individuale e i risultati conseguiti.

Art. 23 - Criteri per la suddivisione del Fondo dell'istituzione scolastica

1 - Le risorse del fondo dell'istituzione scolastica vengono suddivise tra le componenti professionali presenti nell'istituzione scolastica sulla base delle esigenze organizzative e didattiche che derivano dalle attività curricolari ed extracurricolari previste dal PTOF, nonché dal Piano annuale delle attività del personale docente con relativo funzionigramma e dal Piano annuale di servizio del personale ATA.

2 –Per l'anno corrente, relativamente alla suddivisione del fondo tra docenti ed ATA si conviene di stabilire le seguenti percentuali:

Pertanto le rispettive quote avranno la seguente consistenza:

Totale FIS disponibile (come da Allegato 1)	100 %
---	-------

A	docenti	75,00
B	ata	25,00

4-Le eventuali economie del Fondo confluiscono nella dotazione contrattuale dell'anno successivo o eventualmente ricontrattate con RSU per l'anno corrente;

Art. 24 – Criteri generali di ripartizione delle risorse per la formazione del personale

1. Le risorse per la formazione del personale, nel rispetto degli obiettivi e delle finalità definiti a livello nazionale con il Piano nazionale di formazione dei docenti, sono ripartiti sulla base delle esigenze di formazione del personale in coerenza con il PTOF. A tal fine sono assegnati per le attività del personale docente € 2.000,00 (LS) e per le attività del personale ATA € 1.000,00 (LS).

Art. 25 -Conferimento degli incarichi e liquidazione dei compensi

1 - Il Dirigente scolastico affida gli incarichi relativi all'effettuazione di prestazioni aggiuntive con apposita lettera in cui sono indicati:

- Il tipo di attività, gli impegni conseguenti e gli obiettivi;
- Il compenso forfetario o orario, specificando nel secondo caso il numero massimo di ore che possono essere retribuite;
- Le modalità di certificazione dell'attività svolta (autodichiarazione personale e fogli firme del Referente Progetto/Commissione);
- I termini e le modalità di pagamento.

2 – I compensi sono indicati sempre come lordo dipendente.

3 – I compensi sono liquidati entro il mese di agosto dell'a. s. in cui si sono svolte le attività, previa verifica dell'effettiva rispondenza tra la lettera di incarico e l'attività svolta e fatto salvo l'avvenuto stanziamento dei fondi previsti.

4 – Alla liquidazione si provvede d'ufficio senza necessità di domanda da parte del personale e sarà successiva alla verifica dell'effettivo svolgimento dei compiti assegnati e alla valutazione dei risultati conseguiti.

5 – Il DSGA può accedere a compensi derivanti da finanziamenti diversi da quelli del FIS, in relazione al coinvolgimento dello stesso per maggior carico di lavoro, esplicitato nel progetto (o attività).

Art. 26 – Attività aggiuntive e relativi stanziamenti

1. Al fine di perseguire le finalità di cui all'articolo 21, sulla base del CCNL del comparto scuola 2006-2009 e del Piano annuale delle attività dei docenti/ PTOF, il fondo d'istituto destinato al personale è ripartito come specificato negli allegati:

Allegato 2 Ripartizione FIS Docenti;

Allegato 3 Ripartizione FIS ATA e VALORIZZAZIONE DEL MERITO;

Allegato 4 Funzioni Strumentali;

Allegato 5 Incarichi ATA;

Art. 27 - Altre attività previste nel PTOF

1 – Funzioni Strumentali (ART. 33 CCNL)

Il numero delle funzioni e le attività da esplicare sono indicate dal CD che contestualmente ne definisce criteri di attribuzione, carico di impegno, numero e destinatari e sono formalmente attribuite dal dirigente scolastico.

Le parti, vista la delibera del CD e la disponibilità finanziaria come di seguito specificata, convengono di corrispondere i compensi come da **allegato n.4**.

Art. 28 – Criteri generali per la determinazione dei compensi finalizzati alla valorizzazione del personale scolastico

1. La professionalità del personale docente è valorizzata dal dirigente scolastico in base ai criteri individuati dal comitato di valutazione dei docenti al fine della assegnazione del bonus annuale, ai sensi dell'art. 1, cc. 127 e 128, della legge 107/2015 nonché dell'art. 17, co. 1, lett. e-bis del d.lgs. 165/2001.

2. La risorsa finanziaria assegnata all'Istituzione scolastica per la valorizzazione del merito per il corrente anno scolastico 2020/2021 è pari a euro 12.885,43, ripartita come da accordi sindacali integrativi di istituto con le RSU nella misura del 75% destinata al personale docente e del 25% al personale ATA. In sede di RSU si è deciso e stabilito di far confluire interamente la risorsa finanziaria assegnata all'Istituzione scolastica per la valorizzazione del merito per il corrente anno scolastico 2020/2021 nel FIS, che verrà, appunto, ripartito nella misura del 75% destinata al personale docente e del 25% al personale ATA.

Art. 29 - Attribuzione incarichi specifici del personale ATA art. 47 e art. 55 CCNL (ex funzioni aggiuntive) – Art. 7 CCNL 2004/2005 Biennio economico

1. Gli incarichi specifici sono individuati a cura del DSGA, e proposti al Dirigente scolastico, all'interno del Piano delle attività del personale a.t.a. come dettagliato **nell'allegato 5** al presente contratto di cui costituisce parte integrante: assistenza persone diversamente abili, pronto soccorso e ausilio cura igiene personale alunni infanzia. Le quote relative agli incarichi specifici vengono assegnate a tutti coloro che non risultano destinatari dell'ex art. 7, salvo situazioni specifiche. La retribuzione relativa viene conguagliata fino al pareggio, dei destinatari ex art. 7 sulla base dell'assegnazione del Mof.

2. Il Dsga nel formulare il Piano delle attività terrà conto dei lavoratori individuati destinatari dell'art. 7 del CCNL 2004/2005.

TITOLO VI – ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

Art. 30 - Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS)

- 1 - Il RLS dovrà essere designato dalla RSU al suo interno o tra il personale dell'istituto che sia disponibile e possieda le necessarie competenze.
- 2 - Al RLS è garantito il diritto all'informazione per quanto riguarda tutti gli atti che afferiscono al Sistema di prevenzione e di protezione dell'istituto.
- 3 - Al RLS viene assicurato il diritto alla formazione attraverso l'opportunità di frequentare un corso di aggiornamento specifico.
- 4 - Il RLS può accedere liberamente ai plessi per verificare le condizioni di sicurezza degli ambienti di lavoro e presentare osservazioni e proposte in merito.
- 5 - Il RLS gode dei diritti sindacali e della facoltà di usufruire dei permessi retribuiti, secondo quanto stabilito nel CCNL all'art. 73, al quale si rimanda.

Art. 31 - Il Responsabile del Sistema di Prevenzione e Protezione (RSPP)

Il RSPP è stato designato dal Dirigente sulla base delle offerte pervenute da esperti esterni non essendo presenti tra il personale docente figure che assicurino le necessarie competenze tecniche indispensabili all'assunzione della funzione.

Art. 32 - L'Addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione (ASPP)

- 1 - L'ASPP è stato designato dal Dirigente su indicazione del RSPP tra il personale con adeguate competenze tecniche facente parte della Ditta ICS Consulenza a titolo gratuito.
- 2 - L'ASPP svolge ordinariamente i seguenti compiti:
 - coordina tutte le attività di prevenzione e protezione in accordo con il RSPP.
 - vigila sul rispetto delle norme definite nel Piano di rilevazione dei rischi
 - tiene i contatti con gli EE.LL. per tutte le esigenze connesse alla sicurezza
 - coordina l'attività delle figure sensibili della sede e delle succursali
 - gestisce il programma delle esercitazioni di evacuazione dei plessi

Art. 33 - Le figure sensibili

1. Per ogni plesso scolastico sono individuate le seguenti figure:
 - addetto al primo soccorso
 - addetto al primo intervento antincendioLe suddette figure sono individuate prioritariamente tra il personale fornito delle competenze necessarie e sono periodicamente formate attraverso specifici corsi
2. Alle figure di plesso competono tutte le funzioni previste dalle norme di sicurezza, che esercitano sotto il coordinamento del RSPP.

TITOLO VII - NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 34 - Clausola di salvaguardia finanziaria

1. Il fondo complessivo contrattato costituisce il fondo determinato come da Ipotesi di CCNI siglato tra MIUR e OO.SS. il 28/7/2017 poi confermato con l'acquisizione della nota del MIUR Prot.n.19107 del 28 settembre 2017 con la quale sono stati comunicati gli importi del MOF finalizzati a retribuire gli istituti contrattuali del personale del comparto scuola.
2. Qualora, sulla base delle clausole contrattuali, si verifici uno sfioramento del fabbisogno rispetto alla disponibilità finanziaria accertata, il Dirigente utilizza il fondo di riserva di cui all'art. 21, comma 2.
3. Nel caso in cui l'accertamento dell'incapienza del FIS intervenga quando le attività previste sono state già svolte, il dirigente dispone, previa informazione alla parte sindacale, la riduzione dei compensi complessivamente spettanti a ciascun dipendente nella misura percentuale necessaria a garantire il ripristino della compatibilità finanziaria.
4. Nel caso in cui in corso d'anno si rendessero disponibili nuove risorse o situazioni nuove rispetto alla contrattazione firmata, si procederà ad un aggiornamento del presente accordo, lo stesso avverrà nel caso in cui si rendessero necessarie delle modifiche, anche a seguito di una nuova articolazione del Piano Annuale del personale docente e del Piano di lavoro del personale ATA.

Art. 35 - Caratterizzazioni della retribuzione accessoria

1. Coerentemente con quanto previsto dalle vigenti norme di legge, i progetti per i quali è previsto un compenso a carico del FIS devono rendere espliciti preventivamente gli obiettivi attesi.
2. La liquidazione dei relativi compensi avverrà a consuntivo e previa verifica della corrispondenza sostanziale fra i risultati attesi e quelli effettivamente conseguiti.
3. In caso di mancata corrispondenza, il Dirigente dispone - a titolo di riconoscimento parziale del lavoro effettivamente svolto - la corresponsione di un importo commisurato al raggiungimento degli obiettivi attesi e comunque non superiore al 50 % di quanto previsto inizialmente.

4. Qualora intervengano situazioni di rifiuto, revoca o assenze significative, il compenso verrà erogato in ragione della durata dell'incarico svolto.
5. Si prevede la facoltà di revoca dell'incarico, in corso di svolgimento, da parte del Dirigente Scolastico, in caso assenze che rendano impossibile l'assolvimento dell'incarico o in presenza di elementi che connotano il mancato conseguimento degli obiettivi.
6. Per gli incarichi legati all'effettiva presenza in servizio del titolare e non rinviabili, in caso di assenza del titolare l'incarico è conferito ad altra persona per il tempo limitato all'assenza e secondo i criteri stabiliti.

PARTI DEL CONTRATTO

TITOLO I -	NORME GENERALI
TITOLO II	- RELAZIONI E DIRITTI SINDACALI
TITOLO III	- PRESTAZIONI AGGIUNTIVE DEL PERSONALE DOCENTE E ATA
TITOLO IV	- DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER IL PERSONALE DOECNTE E ATA
TITOLO V	-TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO
TITOLO VI	- ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO
TITOLO VII	- NORME TRANSITORIE E FINALI

ALLEGATI AL CONTRATTO

- Allegato 1 Budget di Istituto F.I.S. a.s. 2021/2022
- Allegato 2 Ripartizione FIS Docenti
- Allegato 3 Ripartizione FIS ATA
- Allegato 4 Funzioni Strumentali
- Allegato 5 Incarichi ATA
- Nota prot. n. Nota MIUR n. 21503 del 30 settembre 2021

Letto, firmato e sottoscritto

Delegazione di parte pubblica
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott. Enzo Manno

La Delegazione di parte sindacale
LE R.S.U.

